



Decreto Dirigenziale n. 298 del 11/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI FG. 11 P.LLA 610" DA REALIZZARSI IN C/DA SEPALONI ZONA PIP NEL COMUNE DI BONEA (BN) - PROPOSTO DALLA SOC. METAL SUD SRL - CUP 4058

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 799317 del 5.10.2010, la Soc. Metal Sud srl, con sede in Bonea (BN) alla via Sepaloni n. 3, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi Fg. 11 p.lla 610" da realizzarsi in c/da Sepaloni Zona PIP nel Comune di Bonea (BN);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito da Grazioli – Bardari – Costantino - Parrella, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 21.03.2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal sopra citato

gruppo istruttore - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:

- l'attività di trattamento rifiuti in oggetto sarà adiacente ad un impianto di autodemolizione della stessa proprietà del proponente, con il quale ne condivide l'accesso dalla pubblica strada e le attività di pesatura dei rifiuti conferiti ai due impianti;
- non sono stati considerati gli effetti ambientali degli impatti cumulativi derivanti dalla compresenza delle attività dell'impianto adiacente di proprietà del medesimo proponente;
- da ricerche effettuate nell'ambito delle attività istruttorie svolte in passato per conto della Commissione VIA, è emerso che l'adiacente impianto di autodemolizione di proprietà dello stesso proponente è stato sottoposto a una verifica di assoggettabilità a VIA che si è conclusa con l'esclusione dalla procedura di VIA (DD n° 470 del 21/04/2010). Detta procedura era relativa al "Progetto di modifiche sostanziali dell'impianto di autodemolizione" (adibito al trattamento di veicoli fuori uso) adiacente relativo alle particelle n° 595 – 592 – 611 del Foglio 11;
- alla luce della precedente criticità è emerso che parte della documentazione allegata all'istanza risulta essere stata presentata per la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA dell'impianto di autodemolizione adiacente (relazione geologica; relazione e piano di investigazione secondo quanto previsto dal Piano di Bonifica delle Aree Potenzialmente inquinate). Il sito in questione è censito con il codice 2009C500 "Metal Sud Srl" nell'elenco dei siti censiti dal Piano Regionale di Bonifica dei siti Contaminati (Numero Speciale del BURC del 9/9/2005) e confermato nel recente aggiornamento al piano. A tal proposito è stata presentata dichiarazione attestante l'assenza di contaminanti nel suolo e nella falda, riferita ad un piano di investigazione (anno 2010 con rapporti di prova relativi ad indagini del 2009) effettuato nelle particelle n° 595 – 592 – 611 del Foglio 11;

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 302278 del 30.04.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 21.03.2013 così come sopra riportato;
- b. che non sono state presentate osservazioni da parte della Soc. Metal Sud srl;
- c. che la Soc. Metal Sud srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 18.09.2010, agli atti dell'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 21.03.2013, il progetto "impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi Fg. 11 p.lla 610" da realizzarsi in c/da Sepaloni Zona PIP nel Comune di Bonea (BN), proposto dalla Soc. Metal Sud srl, con sede in Bonea (BN) alla via Sepaloni n. 3, per le seguenti motivazioni:
 - l'attività di trattamento rifiuti in oggetto sarà adiacente ad un impianto di autodemolizione della stessa proprietà del proponente, con il quale ne condivide l'accesso dalla pubblica strada e le attività di pesatura dei rifiuti conferiti ai due impianti;
 - non sono stati considerati gli effetti ambientali degli impatti cumulativi derivanti dalla compresenza delle attività dell'impianto adiacente di proprietà del medesimo proponente;
 - da ricerche effettuate nell'ambito delle attività istruttorie svolte in passato per conto della Commissione VIA, è emerso che l'adiacente impianto di autodemolizione di proprietà dello stesso proponente è stato sottoposto a una verifica di assoggettabilità a VIA che si è conclusa con l'esclusione dalla procedura di VIA(DD n° 470 del 21/04/2010). Detta procedura era relativa al "Progetto di modifiche sostanziali dell'impianto di autodemolizione" (adibito al trattamento di veicoli fuori uso) adiacente relativo alle particelle n°595 – 592 – 611 del Foglio 11;
 - alla luce della precedente criticità è emerso che parte della documentazione allegata all'istanza risulta essere stata presentata per la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA dell'impianto di autodemolizione adiacente (relazione geologica; relazione e piano di investigazione secondo quanto previsto dal Piano di Bonifica delle Aree Potenzialmente inquinate). Il sito in questione è censito con il codice 2009C500 "Metal Sud Srl" nell'elenco dei siti censiti dal Piano Regionale di Bonifica dei siti Contaminati (Numero Speciale del BURC del 9/9/2005) e confermato nel recente aggiornamento al piano. A tal proposito è stata presentata dichiarazione attestante l'assenza di contaminanti nel suolo e nella falda, riferita ad un piano di investigazione (anno 2010 con rapporti di prova relativi ad indagini del 2009) effettuato nelle particelle n°595 – 592 – 611 del Foglio 11.
2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
3. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri